FEASR

REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse IV - Misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale"

Accordo di Cooperazione
Progetto

TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI -

PROMOZIONE DEL TURISMO RURALE NEI TERRITORI DI PIANURA,

ATTRAVERSATI DAI GRANDI FIUMI

Acronimo
"TUR RIVERS"

GALAdige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

DELTA 2000
Gruppo di Azione Locale

GALDeltaPo
Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po

GAL Antico Dogado

GAL Patavino

GAL Bassa Padovana

Gruppo di Azione Locale della Pianura Veronese

Progetto di cooperazione Interterritoriale nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del PSR "TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI - promozione del turismo rurale nei territori di pianura, attraversati dai grandi fiumi"

ACCORDO DI COOPERAZIONE

L'anno 2012 il giorno 13 del mese di Aprile tra:

GAL Polesine Adige, codice fiscale 93028270291 con sede in Rovigo, nella persona del proprio rappresentante legale Alberto Faccioli, nato a Bagnolo di Po, il 24/03/1958 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL - piazza G. Garibaldi, 6 ROVIGO, delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione n. 57 del 10/11/2011 del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige;

di seguito denominato **Capofila**

E

GAL Polesine Delta del Po (di seguito anche GAL Delta Po), codice fiscale 93012010299 con sede in Rovigo, nella persona del proprio rappresentante legale Francesco Peratello, nato a Salara (RO), il 03/10/1961 e domiciliato per la carica presso la

sede del GAL Polesine Delta del Po in Piazza G. Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo, delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione n. 70 del 14/11/2011 Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Delta del Po;

GAL Antico Dogado, codice fiscale 92152130289 con sede a Lova di Campagna Lupia (VE), nella persona rappresentante legale Pier Luigi Parisotto, nato a Cavarzere (VE), il 27/06/1960 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Antico Dogado in Via C. Colombo 4 - 30010 Lova di Campagna Lupia (VE), delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione n. 26 del 04/04/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Antico Dogado;

GAL Delta 2000 Soc. Cons. a r.l., codice fiscale e partita IVA 01358060380 con sede in San Giovanni di Ostellato (FE), nella persona del proprio rappresentante legale Lorenzo Marchesini, nato a Codigoro (FE), il 13/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Delta 2000 Soc. Cons. a r.l. in Strada Luigia, 8 - 44020 San Giovanni di Ostellato (FE), delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione del 09/09/ 2011 del Consiglio di Amministrazione del GAL Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.;

GAL Patavino, codice fiscale 0374880287 con sede in Monselice, nella persona del proprio rappresentante legale Eugenio Zaggia, nato a Maserà (PD), il 30/09/1955 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Patavino in Via Santo Stefano Superiore, 38 - 45043 Monselice (PD), delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione n. 07 del 29/02/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino;

GAL Bassa Padovana, codice fiscale 04250140284 con sede in Monselice, nella persona del proprio rappresentante legale Daniele Toniolo, nato a Campo San Martino (PD), il 24/02/1957 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Bassa Padovana in Via Santo Stefano Superiore, 38 - 45043 Monselice (PD), delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione n. 09 del 29/02/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino;

GAL della Pianura Veronese, codice fiscale 91016970237 con sede in Cerea (VR), nella persona del proprio rappresentante legale Valentino Girlanda, nato a Montagnana (PD) , il 14/02/1959 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL

della Pianura Veronese in via Libertà, 57 - Cerea (VR), delegato alla stipula del presente atto in virtù della Deliberazione n. 12 del 21/03/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL della Pianura Veronese;

di seguito denominati Partner o GAL o, collettivamente, le Parti

Premesso che

I Programmi di Sviluppo Rurale previsti dagli articoli 63 e 65 del regolamento 1698/2005/CE hanno tra i loro obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale ("**GAL**") appartenenti a uno stesso Stato membro o a Stati diversi (Asse 4 Leader);

le azioni di cooperazione consistono nella condivisione di know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati;

in accordo con le indicazioni della Commissione agli Stati Membri contenute nella Guida per l'attuazione della misura Cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader (Guida del 19.11.2008), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;

le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato "**Turismo rurale tra i grandi fiumi - Promozione del turismo rurale nei territori di pianura, attraversati dai grandi fiumi**" (con acronimo o denominazione abbreviata "**TUR RIVERS**", di seguito denominato Progetto;

i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale senza rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e l'allegato Fascicolo di progetto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - Oggetto

~~Oggetto dell'accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione del progetto di cooperazione denominato "TUR RIVERS", avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nel Fascicolo di progetto allegato al presente accordo come parte integrante dello stesso.~~

ART. 3 - Finalità e Obiettivi

Il progetto "TUR RIVERS" ha come suoi obiettivi:

a) Informazione/formazione degli operatori al fine di sensibilizzare i produttori e i ristoratori sul valore del territorio e la possibilità di diversificare attraverso la sostenibilità e la qualità ambientale.

b) Incrementare, anche tramite lo scambio di buone prassi, il know how e creare una rete integrata territoriale atta a diversificare l'offerta turistica.

c) Qualificazione degli itinerari di "eccellenza" e fruibili del turismo lento (ciclabili, fluviali, ippovie, ecc.).

d) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale lungo gli itinerari - Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico- architettonico.

~~f) Promozione congiunta anche tramite la partecipazione e l'organizzazione di eventi mirati nel mercato locale e nazionale, per la diffusione dell'offerta del turismo rurale dei territori dei grandi fiumi.~~

La realizzazione del progetto coinvolgerà i territori del Veneto e dell'Emilia Romagna.

Inoltre saranno coinvolti i seguenti soggetti, oltre alle Parti:

per il GAL Adige: la Provincia di Rovigo, Comune di Arquà Polesine, Comune di Giacciano con Baruchella, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto quali soggetti attuatori; indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali.

per il GAL Delta Po: la Provincia di Rovigo, Comuni di Castelmassa, Gaiba e Stienta, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto quali soggetti attuatori; indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali.

per il GAL Delta 2000: Comune di Mesola e Provincia di Ferrara quale soggetto attuatore (beneficiario finale a convenzione); indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali.

per il GAL Antico Dogato: le Province di Padova e Venezia, i Comuni di Campolongo Maggiore (VE), Pontelongo (PD), Bovolenta (PD) e Chioggia (VE), Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto quali soggetti attuatori; indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali.

~~per il GAL Patavino: Provincia di Padova; indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali.~~

per il GAL Bassa Padovana: Provincia di Padova; indirettamente saranno poi coinvolti altri partner locali.

per il GAL della Pianura Veronese: Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto ed altri partner locali quali soggetti attuatori.

ART. 4 - Azioni di progetto

Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione "TUR RIVERS", le azioni del Progetto investiranno le seguenti aree :

- VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE;

- QUALITA' DELLA VITA;

- DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA.

~~Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un'azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno ogni volta che ne facciano richiesta almeno due (2) Partner e comunque con cadenza almeno semestrale in un Comitato di coordinamento (di seguito detto anche Comitato), ai sensi del successivo articolo 9.~~

ART. 5 - Risorse finanziarie

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indi-

cato nel piano finanziario, così come riportato nel Fascicolo di progetto allegato al presente Accordo.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute ad inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.

ART. 6 Obblighi delle Parti

Le parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti se impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nel Fascicolo di progetto.

Ciascun Partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Ciascun Partner sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con le proprie autorità di sorveglianza.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto

è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

ART. 7 Ruolo e doveri del Capofila

Relativamente alle funzioni dei Capofila si stabilisce quanto segue.

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:

l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;

il coordinamento dell'attuazione del progetto;

le attività necessarie alla rendicontazione delle attività finanziate svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;

la predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e delle relative spese;

gli aspetti amministrativi e legali correnti;

le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;

la redazione di rapporti sullo stato di avanzamento materiale e finanziario del Progetto;

sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.

Il GAL Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dal Comitato di coordinamento, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

Al GAL Capofila sarà riconosciuto per l'attività di coordinamento svolta, da parte di ogni GAL partner che sottoscriva questo Accordo, un rimborso forfetario per lo svolgimento delle attività suddette pari a euro 1.500,00. Eventuali azioni comuni che dovessero essere concordate e realizzate dal GAL capofila (per esempio, studio dello slogan del progetto, depliant congiunto, ecc.) saranno quantificate a parte.

ART. 8 - Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nel Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni del Comitato ed in base alle procedure previste dalle rispettive Autorità di Gestione per l'attuazione dei progetti di cooperazione previsti dalla Misura 421 dell'Asse 4 dei PSR 2007-2013 delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

I Partner sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite

dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del progetto, compresa la relazione finale.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà:

il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta ed integrale attuazione del Progetto;

le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri Partner in merito al Progetto;

l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;

lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;

il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;

la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento dei progetti nei loro territori.

ART. 9 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento (il "Comitato") assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Il Comitato si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogniqualvolta lo richiedano almeno 2 Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila e comunque con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno 7 giorni prima del giorno previsto per la riunione.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila antecedentemente la riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo 1 Partner.

Il Comitato provvede a gestire e verificare l'attuazione delle azioni progettuali.

Inoltre le decisioni prese potranno riguardare anche le modifiche al presente Accordo, per le ammissioni di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro alcuno/i dei Partner.

Delle riunioni verrà redatto processo verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro dieci giorni.

Alle riunioni del Comitato in base alle necessità, potranno eventualmente partecipare anche i rappresentanti dei soggetti attuatori/beneficiari delle iniziative individuati o selezionati dai GAL.

ART. 10 Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nel Comitato di Coordinamento. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative a spese sostenute e obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il GAL Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarlo alle rispettive Autorità di Gestione, su proposta del Comitato e successivi provvedimenti degli altri GAL.

ART. 11 - Adesione di nuovi partner

~~L'adesione di nuovi partner al progetto di cooperazione potrà avvenire tramite richiesta scritta al Gal Capofila, al massimo entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto da parte delle Autorità di Gestione coinvolte. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate ed in~~

essere e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione al parere positivo del Comitato, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà in seguito farla approvare con apposita deliberazione dei rispettivi organi decisionali dei GAL partner, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri:

(i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente;

~~(ii) valore aggiunto dell'adesione;~~

(iii) motivazione e impegni prospettati.

A seguito della comunicazione di accoglimento del GAL Capofila, il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria.

Il GAL Capofila apporterà le eventuali modifiche ed integrazioni al progetto relativamente alle seguenti parti:

schede anagrafiche del partner;

~~attività previste;~~

piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta di una dichiarazione di adesione da parte del Capofila e del GAL ade-

rente. Da quel momento l'aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.

ART. 12 - Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dal Comitato non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciante dovrà rimborsare le spese sostenute e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante dalla sua rinuncia.

ART. 13 - Durata

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il 31/12/2014, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno 5 anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al

termine del periodo di validità dell'Accordo, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, il Comitato deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 14 - Modifiche ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato con proposta del Comitato, a della quale le modifiche proposte saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

~~ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente~~

~~Le parti convengono che il presente accordo ed i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.~~

Il Foro di Rovigo sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo, salvo ricorso a forme alternative di mediazione e transazione previste per legge.

ART. 16 - Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. 14 copie (2 per GAL partner), sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento di marchi e/o brevetti risultanti dall'attività oggetto del presente atto, saranno oggetto di separato accordo tra le parti.

Il presente atto è composto da 23 pagine singole di carta uso bollo e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

L'Allegato Fascicolo di progetto è formato da 63 pagine.

Il presente accordo di cooperazione è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto "TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI - Promozione del turismo rurale nei territori di pianura, attraversati dai grandi fiumi".

Il Rappresentante legale del Capofila

GAL Polesine Adige

Alberto Faccioli

I Rappresentanti legali dei Partner

GAL Polesine Delta del Po

Francesco Peratello

GAL Antico Dogado

Pierluigi Parisotto

GAL DELTA 2000

Lorenzo Marchesini

GAL Patavino

Eugenio Zaggia

GAL Bassa Padovana

Daniele Toniolo

GAL della Pianura Veronese

Valentino Girlanda

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, l'art. 15 - Norme applicabili e Foro competente.

I GAL partner che sottoscrivono il presente accordo di cooperazione, in materia di trattamento dei loro dati personali, si impegnano a rispettare le norme previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Rappresentante legale del Capofila

GAL Polesine Adige

Alberto Faccioli

I Rappresentanti legali dei Partner

GAL Polesine Delta del Po

Francesco Peratello

GAL Antico Dogado

Pierluigi Parisotto

GAL DELTA 2000

Lorenzo Marchesini

GAL Patavino

Eugenio Zaggia

GAL Bassa Padovana

Daniele Toniolo

GAL della Pianura Veronese

Valentino Girlanda